



OGGETTO:	p/c del COMUNE DI CUPRA MARITTIMA
	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento della: "CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA CICCARELLI DI CUPRA MARITTIMA" Importo complessivo dell'appalto: € 3.395.686,25 IVA esclusa. CIG: 7018507F2F

Quesito n.13

Si chiede di confermare l'attribuzione del punteggio di 10 punti previsto nel punto 18.3 del Disciplinare di gara "Valutazione Offerte Tecniche", in relazione alle modalità di assegnazione del punteggio al Progetto Tecnico – punto A8) "Certificazioni possedute", alla luce di quanto stabilito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 01/03/2007 pubblicata sulla G.U. del 15/05/2007 n. 111 che prevede possa essere elemento di annullamento della gara la richiesta di dati relativi alla capacità tecnica nella fase di valutazione di un'offerta tecnica e non nella fase di selezione dei concorrenti" e del Parere di pre-contenzioso dell'ANAC (ex AVCP) n. 33 del 01/04/2015 (VEDI ALLEGATO) che dichiara l'illegittimità della clausola del bando di gara che introduce tra gli elementi di valutazione i requisiti di accesso alla gara in oggetto ulteriori certificazioni rispetto a quelle obbligatorie.

Risposta al quesito n.13.

Si conferma l'attribuzione del punteggio nei termini prescritti dal Disciplinare, come riprodotti nel su esteso quesito.

Senza entrare nel merito di quanto ivi rappresentato, che evidenzia fattispecie affatto distinta da quella prescritta per il presente appalto, si rappresenta che il parere allegato, è stato pronunciato in data antecedente l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) che testualmente prevede all'art. 95, comma 6, lett. a) e b) " ...omissis....*In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:*

- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;*
- b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;..."*

Come noto, dette prescrizioni sono altresì confermate da quanto affermato dalla stessa Autorità nelle "Linee Guida n. 2, approvate con Delibera n. 1005 del 21/9/2017 di cui, per completezza, si riproduce il seguente stralcio: "Si deve anche considerare che con l'elenco di cui all'art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora

consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell'offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali”.

Il Dirigente
F.to Dott. Lucia Marinangeli